



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AVVALIMENTO LEGGE REGIONALE N. 15/2015

Prot. Generale N. 0074197 / 2015

Atto N. 3444

OGGETTO: NULLA OSTA n° NO02109 (sanatoria) Richiedente: Artigiani Edili di Re Romeo & C. S.n.c. Corso d'acqua: torrente Nervi Località: Via del Commercio Comune: Genova

In data 14/09/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile del CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO - DERIVAZIONI IDRICHE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTA la L.R. 10/4/2015 n. 15, con particolare riferimento all'art. 10, comma 6, che consente alla Città Metropolitana di avvalersi, a titolo gratuito, del personale trasferito per la conclusione delle procedure e delle attività riassorbite dalla Regione, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 30/6/2015;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni con particolare riguardo agli art. dal 93 al 101;

VISTA la L.R. n° 18 del 21 giugno 1999 - Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 14 luglio 1999, n. 10, - con particolare riguardo all'art. 3 - e agli art. 96-97-98-99-100-101-101bis;

VISTO il Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico relativo all' ambito 14 approvato con D.C.P. n. 66 del 12/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 14 luglio 2011 n° 3 recante disposizioni in materia di tutela delle *aree di pertinenza dei corsi d'acqua*;

VISTA la legge 56 del 7/4/2014, con particolare riferimento all'art. 1 commi 16, 47, 96, che disciplinano il subentro della Città Metropolitana di Genova a titolo universale, a far data dal 1/1/2015, nei rapporti giuridici, funzioni, patrimonio, personale, beni, risorse strumentali, entrate, già facenti capo alla Provincia di Genova e dato atto che lo Statuto della Città Metropolitana è stato approvato in data 19/12/2014.

VISTA l'insussistenza in capo al soggetto responsabile dell'adozione del presente provvedimento, di condizioni, anche potenziali, di cui agli art. 6 bis del D.Lgs 241/90, nonché artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, che prevedono l'astensione alla partecipazione al procedimento in caso di "conflitto di interessi";

VISTO l'Atto Dirigenziale n° 2462 del 31/05/2013 prot. 59479 relativo al nulla osta idraulico **NO02109** con il quale è stata autorizzata la "realizzazione di un ponte carrabile ed un nuovo argine in sponda destra sul torrente Nervi in Via del Commercio in Comune di Genova" sulla base degli elaborati progettuali allegati al Provvedimento Dirigenziale n° 7372 del 30/12/2008 (NO01572) ed al Provvedimento Dirigenziale n° 6774 del 05/12/2008 (CI07070)

in relazione all'istanza di variante in sanatoria presentata dal Geom. Giampiero RE in qualità di legale rappresentante della Artigiani Edili di Re Romeo & C. S.n.c. con sede in Genova, Via Oberdan 106r, in data 20/01/2015 corredata dai seguenti elaborati:

- n° 1 elaborato progettuale a firma Arch. Bruno COLOMBINO;

VISTO il progetto di variante, finalizzato alla messa in sicurezza di un tratto di versante oggetto di fenomeni erosivi e di scalzamento, che prevede il prolungamento del muro d'argine per una lunghezza di circa 19 ml. in sponda destra del torrente Nervi a monte del nuovo ponte carrabile fino al ricongiungimento col muro in c.a. esistente e la sistemazione a tergo dell'area di proprietà;

CONSIDERATO che l'intervento eseguito in variante non comporta occupazione di aree appartenenti al demanio fluviale ed è migliorativo dal punto di vista idraulico in quanto la realizzazione della nuova arginatura impedirà ulteriori processi erosivi;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto non è in contrasto con la normativa di Piano di Bacino e con il richiamato Regolamento Regionale 3/2011;

AUTORIZZA IN SANATORIA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, *“il prolungamento per una lunghezza di circa 19 ml. del muro d'argine a progetto in sponda destra del torrente Nervi a monte del nuovo ponte carrabile fino al ricongiungimento col muro in c.a. esistente e la sistemazione a tergo dell'area di proprietà in Via del Commercio in Comune di Genova in variante a quanto autorizzato con l'Atto Dirigenziale n° 2462 del 31/05/2013 prot. 59479 relativo al nulla osta idraulico NO02109”* sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questo Settore, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- b) il richiedente e, in caso di trasferimento della proprietà o dei diritti di godimento, gli aventi causa saranno responsabili a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- c) il richiedente e, in caso di trasferimento della proprietà o dei diritti di godimento, gli aventi causa terranno in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- d) saranno a totale carico del richiedente e, in caso di trasferimento della proprietà o dei diritti di godimento, gli aventi causa tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- e) il richiedente e, in caso di trasferimento della proprietà o dei diritti di godimento, gli aventi causa dovranno provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.
- f) il richiedente in caso di trasferimento della proprietà o dei diritti di godimento, dovrà darne comunicazione agli scriventi Uffici indicando i nominativi degli aventi causa e gli estremi dell'atto in forza del quale sono state trasferite proprietà o diritti di godimento;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

RAMELLA AGOSTINO

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 23 settembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 23 settembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **23 settembre 2015** al **08 ottobre 2015**